


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85001

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE	16716029	Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale
	16715047	Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 1. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Corte dei conti - Giudizio in materia pensionistica - Proponibilità dei ricorsi senza patrocinio legale, ovvero (in subordine) mancata previsione della proponibilità senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice - Lamentata, irragionevole, diversità di disciplina rispetto a quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro e per il processo tributario, incidente sul diritto di azione e difesa - Manifesta infondatezza della questione.**
- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 9
- N. 2. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicità di giurisdizione - Questione sollevata in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.**
- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68.
 - Costituzione, artt. 3 e 24.
- Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicità di giurisdizione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.**
- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 11

- N. 3. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Termini normativi della questione sollevata - Erronea indicazione nel dispositivo della ordinanza di rimessione - Correzione, sulla base dei motivi esposti.**
- D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, comma 2-bis (anziché art. 8, comma 2).
- Imposte e tasse - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Applicabilità ai possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli - Lamentata, manifesta, disparità di trattamento rispetto ai possessori di altre categorie di beni «elitari» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**
- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, comma 1, lettera a-bis) e comma 2-bis).
 - Costituzione, artt. 3 e 53 Pag. 14
- N. 4. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Responsabilità civile - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Esclusione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, della responsabilità statale - Assunta irragionevole disparità di trattamento tra la pubblica amministrazione e i privati proprietari di animali, responsabili ex art. 2052 cod. civ. e rispetto alla risarcibilità di danni alle colture agricole (posta a carico di un apposito fondo regionale) - Manifesta infondatezza della questione.**
- Cod. civ., art. 2052.
 - Costituzione, art. 3 » 16
- N. 5. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione automatica del valore dei fabbricati, mediante moltiplicatori applicati alle rendite catastali - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, a differenza di quanto stabilito per altre imposte - Prospettata violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta normativa incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
 - Costituzione, artt. 24 e 53 » 18
- N. 6. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Imposte sui redditi - Tassazione di plusvalenze - Indennità conseguenti a procedimenti espropriativi o di analoga natura - Sanatoria di effetti e rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti nei termini - Difetto di elementi idonei a far ritenere l'applicabilità della disposizione denunciata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.**
- Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 53 » 19

- N. 7. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Coefficienti presuntivi di reddito (compensi e ricavi) - Ritenuta genericità dei criteri per la loro determinazione - Conseguente, assoluta discrezionalità dell'amministrazione, in violazione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
 - D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), artt. 11 e 12.
 - Costituzione, artt. 23 e 53 Pag. 21
- N. 8. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Enti locali - Enti in stato di dissesto finanziario - Blocco delle procedure d'esecuzione forzata nei loro confronti - Realizzazione del credito subordinata ad un procedimento amministrativo non vincolato a termini di durata prefissati per legge - Sopravvenuta abrogazione del testo legislativo denunciato, con nuova disciplina della materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 - D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 89.
 - Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 24; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 5 e 6 » 23
- N. 9. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
 Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto di promovimento - Ordinanza dell'autorità ricorrente - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
 - Deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 1999.
 - Costituzione, artt. 68, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26. » 25
- N. 10. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001
 Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati - Improcedibilità dichiarata con sentenza n. 449 del 1997 - Riproposizione - Possibilità - Condizione.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto di promovimento - Utilizzazione della forma dell'ordinanza - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 31 gennaio 1996.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 27

N. 11. Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 10 e 147.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 29

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale (della Regione Lombardia) depositato in cancelleria il 14 dicembre 2000.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista definizione, da parte delle regioni con gli enti interessati, degli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia dei territori termali - Previsto potere sostitutivo del Governo in caso di mancato rispetto del termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - Denunciata lesione dell'autonomia regionale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute e sul buon andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Delega al Governo ad emanare un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali - Denunciata mancanza di principi e criteri direttivi - Incidenza su settori di competenza regionale.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Determinazione dei requisiti degli stabilimenti in cui sono erogate le cure termali - Denunciata violazione delle competenze regionali nel settore.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Attribuzione al Ministro della sanità del potere di individuare i presupposti per l'erogazione delle cure termali - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Ricaduta delle scelte ministeriali sulla finanza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista stipulazione, a fini di uniformazione del sistema termale nazionale, di accordi tra le regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministro della sanità - Previsto recepimento di tali accordi da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni - Denunciato carattere ibrido e atipico degli atti in esame - Difetto di razionalità intrinseca - Incidenza sull'autonomia regionale.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Previsto potere del Ministro della sanità di promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria - Contestuale previsione dei soggetti di cui le regioni si avvalgono per la attuazione dei programmi stessi - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Carattere confuso della disciplina censurata.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 6, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Istituzione, assegnazione e verifica del marchio di qualità termale - Attribuzione dei relativi poteri al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, commercio e artigianato - Previsione di poteri regionali limitati alla proposta di assegnazione ed alla ricezione delle domande dei richiedenti - Denunciata inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni - Illegittimo avvalimento degli uffici regionali - Invasione di settori di spettanza delle regioni - Irrazionalità.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Pag. 31

N. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Enti locali - Norme della Regione siciliana - Previsione secondo cui le aree metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/1986 «si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle medesime» - Ipotizzata finalità di sanatoria di situazioni pregresse (relative alla corresponsione degli incrementi dell'indennità di carica per gli amministratori degli enti locali nelle province regionali comprendenti aree metropolitane) - Denunciata violazione, in tale ipotesi, di parametri costituzionali numericamente indicati - Denunciata illogicità manifesta, nel caso in cui la disposizione censurata debba considerarsi pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente.

- Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 7 dicembre 2000, art. 28.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 103

» 37

N. 822. Ordinanza della Corte di cassazione dell'11 novembre 1999.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oneri deducibili - Assegno di divorzio corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Deducibilità nella misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Arbitraria differenziazione rispetto alla prevista deducibilità dell'assegno di divorzio corrisposto periodicamente - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra contribuenti soggetti al medesimo obbligo, sia pur con diversa modalità di adempimento - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. g), come sostituito dall'art. 5, primo comma, legge 13 aprile 1977, n. 114, in relazione all'art. 5, comma quarto, terza proposizione, legge 1° dicembre 1970, n. 898.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 53, primo comma Pag. 39

N. 823. Ordinanza del tribunale di Milano del 29 novembre 1999.

Processo penale - Costituzione di parte civile - Necessità di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Impossibilità per il difensore di certificare la genuinità della sottoscrizione dell'avente diritto - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di proposizione in sede civile dell'azione per il risarcimento del danno.

- Cod. proc. pen., comb. disp. degli artt. 76, 122 e 100.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 43

N. 824. Ordinanza del tribunale di Nuoro del 18 luglio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio, in particolare nella formazione della prova nel processo penale - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi secondo, terzo e quarto (come introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) » 47

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio in materia pensionistica - Proponibilità dei ricorsi senza patrocinio legale, ovvero (in subordine) mancata previsione della proponibilità senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice - Lamentata, irragionevole, diversità di disciplina rispetto a quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro e per il processo tributario, incidente sul diritto di azione e difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), art. 6, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 409, 410 e 592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore, tutte in data 16 marzo 2000, emesse nel corso di giudizi pensionistici, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica «possano essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia»;

che, ad avviso del rimettente, vi sarebbe una irragionevole divaricazione fra la disciplina dell'assistenza tecnica nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro, anche relativamente alle cause di natura previdenziale, e per il processo tributario, giudizi tutti per i quali è prevista, come principio generale, la necessità dell'assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla legge;

che, in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni della scelta operata dal legislatore ove si consideri che il giudizio pensionistico si configura ormai come un processo di parti, modellato sul giudizio civile ordinario, nel quale si trattano, oltretutto, questioni di elevatissima complessità tecnica, come risulterebbe confermato dalla circostanza che per l'appello è prevista la necessaria assistenza di un avvocato cassazionista;

che, quale ulteriore elemento di irragionevolezza della denunciata disposizione, il rimettente, nel ricordare la diversa disciplina dettata per l'assistenza tecnica nella fase di appello, ancorché il merito del giudizio sia lo stesso, osserva, in particolare, che la predetta disposizione «non solo potrebbe ledere sostanzialmente il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello», nel tentativo di recuperare quanto incautamente compromesso nella prima fase del giudizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, nel merito, per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare, non può ritenersi imposto al legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo, rientrando, invece, nella sua discrezionalità anche il potere di non introdurre l'onere del patrocinio legale, in considerazione della tenuità del valore della lite e della natura della controversia, o, ancora, in ragione delle caratteristiche del singolo atto da compiersi in giudizio, potendo essere sufficiente che, in procedimenti più snelli, venga assicurata alla parte la possibilità di interloquire personalmente oppure di farsi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza (vedi, *ex plurimis*, sentenze n. 189 del 2000, n. 160 del 1995 e n. 351 del 1989);

che, con specifico riferimento al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il fatto che l'assistenza tecnica sia prevista come obbligatoria solo per lo svolgimento della difesa orale in udienza si giustifica con la semplificazione procedimentale che caratterizza tale processo, in considerazione della particolarità delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996);

che, comunque, il diritto costituzionale di difesa è assicurato, in tale giudizio, anche dal fatto che la disposizione denunciata non interdice all'interessato di avvalersi della difesa tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995);

che, al tempo stesso, l'obbligo dell'assistenza tecnica nel giudizio di appello, da parte di un avvocato casazionista, trova giustificazione nella natura del gravame nel processo pensionistico, che può essere proposto solo per motivi di diritto;

che, in ragione di ciò, le censure prospettate dalle ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, devono reputarsi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 2

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicità di giurisdizione - Questione sollevata in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione - Lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - Mancata devoluzione delle controversie attinenti a tale rapporto, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione, alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi - Assunta violazione del principio di ragionevolezza e d'eguaglianza per disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e quelli privati (la cui tutela è assicurata con il ricorso al solo giudice ordinario), nonché della tutela giurisdizionale per il possibile contrasto di giudicati derivante dalla duplicità di giurisdizione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre e il 30 novembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti dalla Federazione lavoratori della funzione pubblica - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ed altri contro la Provincia regionale di Messina e da Aprile Silvana contro il comune di Catania ed altra, iscritte ai numeri 63 e 157 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, «nella parte in cui non devolve al giudice ordinario la giurisdizione in ogni controversia riguardante il rapporto di lavoro contrattualizzato o privatizzato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione

(comma 4 del predetto art. 68), ed in cui comunque la valutazione della legittimità di un atto sia connessa con questioni concernenti il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, attribuendo al giudice ordinario un generale potere di cognizione piena e di annullamento degli atti presupposti illegittimi, ancorché atti di organizzazione e non di gestione»;

che il rimettente — investito della impugnativa di una deliberazione della giunta provinciale di Messina, avente ad oggetto «Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni di direzione, dirigenziali e di alta specializzazione, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo» — assume di avere giurisdizione in ordine ai soli motivi di ricorso involgenti i tradizionali vizi di legittimità dell'atto amministrativo e di dovere invece pervenire *ratione materiae* ad una pronuncia declaratoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con riferimento a tutti gli altri motivi;

che pertanto i ricorrenti, al fine di ottenere una pronuncia di merito in ordine a tutti i profili dedotti, si troverebbero nella necessità di adire successivamente anche il giudice ordinario;

che siffatta ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, relativamente a talune tipologie di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici, sarebbe in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza che sotto quello della violazione del principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati, essendo data a questi ultimi, diversamente dai primi, la possibilità di ottenere una completa tutela per la violazione delle proprie situazioni soggettive attraverso il ricorso al solo giudice ordinario;

che sarebbe altresì leso, in danno dei dipendenti pubblici, il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., per il possibile contrasto di giudicati conseguente alla duplicità di giurisdizione e per l'aggravio nell'esperimento dei mezzi di tutela;

che il sistema potrebbe essere ricondotto a legittimità solamente mediante la previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario in materia di lavoro, con l'attribuzione del potere di annullamento degli atti presupposti illegittimi;

che il medesimo giudice, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma e nei medesimi termini di cui alla precedente ordinanza;

che in questo secondo giudizio il rimettente — chiamato a decidere sulla impugnativa di un provvedimento di esclusione da un concorso bandito dal comune di Catania, proposta da una concorrente avente diritto alla speciale «riserva» prevista per il personale interno con qualifica immediatamente inferiore — ritiene che siffatta controversia non possa rientrare tra quelle «in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» per le quali l'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, rispetto alla concorrente interna in quota di «riserva», il concorso dovrebbe configurarsi come una procedura non di assunzione ma di progressione in carriera e, dunque, assumerebbe il valore di una vicenda modificativa del rapporto di lavoro, in quanto tale attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 68;

che, tuttavia, essendo prevista un'unica graduatoria per i concorrenti in quota di «riserva» e per quelli esterni, l'esito dell'impugnativa verrebbe inevitabilmente ad incidere anche sulla posizione di questi ultimi, per i quali la procedura concorsuale è invece sicuramente di assunzione, con attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo;

che, pertanto, il rimettente ritiene di dover declinare la giurisdizione, con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente ed ai suoi riflessi nei confronti dei controinteressati «riservatari», e di dover invece decidere nel merito con riferimento ai soli controinteressati «esterni»;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni;

che — per quanto riguarda la prima ordinanza — ad avviso dell'Avvocatura difetterebbe, in primo luogo, il requisito della necessaria pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio principale, atteso che la questione stessa sarebbe essenzialmente sollevata con riguardo alla posizione dei dipendenti pubblici contrattualizzati mentre il ricorso sarebbe dallo stesso rimettente ritenuto ammissibile, in relazione al contenuto dell'atto impugnato, proprio in quanto proposto non da dipendenti in quanto tali ma da organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali;

che, in ogni caso, non sussisterebbe, nel merito, alcuna disparità di trattamento in danno dei dipendenti pubblici, né menomazione o aggravio del loro diritto di difesa, in quanto la giurisdizione del giudice ordinario riguarderebbe ogni tipo di controversia di lavoro del personale contrattualizzato e sarebbe tale da offrire, attraverso il potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, una tutela esaustiva;

che non sussisterebbe, d'altro canto, il prospettato rischio di contrasto di giudicati, proprio in quanto, attraverso la disapplicazione, il giudice ordinario conosce della legittimità dell'atto amministrativo *incidenter tantum*, senza efficacia di giudicato;

che, per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, ad avviso dell'Avvocatura la posizione soggettiva del candidato «interno» rispetto allo svolgimento dell'unitaria procedura concorsuale non differirebbe — diversamente da quanto il rimettente assume — da quella del candidato «esterno», essendo entrambi titolari di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;

che, pertanto, nella specie non sussisterebbero i presupposti per una pronuncia parzialmente declinatoria della giurisdizione, essendo la cognizione della controversia interamente attribuita alla giurisdizione del giudice adito.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che, per quanto riguarda la prima delle due ordinanze, lo stesso rimettente dà atto, nella disamina dei motivi di ricorso, che taluni di quelli in ordine ai quali ritiene sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo investono l'intero regolamento impugnato comportando, in caso di accoglimento, l'annullamento dell'atto medesimo;

che, in tale ipotesi, resterebbe evidentemente esclusa la necessità per i ricorrenti di adire successivamente anche il giudice ordinario;

che la questione — in difetto di qualsiasi pur sommaria valutazione in ordine alla eventuale infondatezza dei suddetti motivi di ricorso — risulta, pertanto, sollevata in via meramente ipotetica e va, per tale ragione, dichiarata manifestamente inammissibile;

che, per quanto riguarda la seconda ordinanza, appare palese l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la procedura concorsuale di cui si tratta avrebbe differente natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi viceversa, sia per gli uni che per gli altri, di una procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando;

che, pertanto, l'intera controversia deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del predetto decreto legislativo sollevata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 30 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N.: 3

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione sollevata - Erronea indicazione nel dispositivo della ordinanza di rimessione - Correzione, sulla base dei motivi esposti.- D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, comma 2-*bis* (anziché art. 8, comma 2).**Imposte e tasse - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Applicabilità ai possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli - Lamentata, manifesta, disparità di trattamento rispetto ai possessori di altre categorie di beni «elitari» - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 8, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 2-*bis*).

- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Aiberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 2 (*recte*: 2-*bis*) del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dalla commissione tributaria regionale di Bari sul ricorso proposto da Rea Rocco contro la Direzione regionale per le entrate per la Puglia, sezione di Foggia, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 2 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che, come si evince dalla stessa ordinanza, il caso all'esame del rimettente concerne la richiesta, avanzata da un contribuente, del rimborso delle somme versate per effetto degli artt. 8, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 2-*bis* del menzionato d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992, disposizioni le quali prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura di un quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale;

che, ad avviso del giudice *a quo* le denunciate disposizioni determinerebbero, anzitutto, «una manifesta disparità di trattamento» in danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli rispetto ai possessori di altre categorie di beni, «sicuramente qualificabili “elitari”» (e cioè, le autovetture di potenza fiscale inferiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore a 10 metri: escluse totalmente dall'imposizione; nonché, le autovetture di potenza fiscale superiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza compresa tra i 12 ed i 15 metri: «gravate dall'imposta straordinaria solo in misura pari a tre volte l'importo — rispettivamente — della tassa automobilistica e della tassa di stazionamento»);

che, per le medesime ragioni appena evidenziate, l'ordinanza assume esservi, altresì, un *vulnus* dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, giacché la censurata normativa risulta «affetta da evidente arbitrarietà e ingiustificata sperequazione»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che «la questione sia dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza».

Considerato, in via preliminare, che l'erronea indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione del comma 2 dell'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, può essere corretta in quella del comma 2-bis del medesimo art. 8, atteso che, come emerge dalla motivazione dello stesso atto di promovimento del giudizio di costituzionalità, la censura del rimettente investe chiaramente tale ultima disposizione;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo il controllo sotto il profilo della palese arbitrarietà ed irrazionalità che, nel caso di specie, non possono ravvisarsi, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto (vedi ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997);

che il giudice *a quo* non adduce profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 4

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità civile - Danni a persone o cose cagionati dalla fauna selvatica - Esclusione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, della responsabilità statale - Assunta irragionevole disparità di trattamento tra la pubblica amministrazione e i privati proprietari di animali, responsabili ex art. 2052 cod. civ. e rispetto alla risarcibilità di danni alle colture agricole (posta a carico di un apposito fondo regionale) - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2052.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal giudice di pace di Ceva nel procedimento civile vertente tra Fornaciari Alessandro e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento del danno causato da un capriolo a un motociclista, il giudice di pace di Ceva, con ordinanza del 27 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo dall'ambito della sua applicazione la responsabilità dello Stato per i danni causati dalla fauna selvatica, contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza;

che, secondo il rimettente, la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), sul punto non innovata dalla successiva legge n. 157 del 1992, nel prevedere che la fauna selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, avrebbe comportato la proprietà di detta fauna in capo alla P.A., con conseguente applicabilità dell'art. 2052 cod. civ., atteso che il fondamento della responsabilità per il danno cagionato da animali risiede nel concetto di utilità che dall'animale il proprietario o chi se ne serve ritrae;

che, pertanto, sussisterebbe una disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale, il quale è responsabile ex art. 2052 cod. civ. salvo che provi il caso fortuito, e la P.A., pure proprietaria della fauna selvatica, che di fatto è esonerata dal risarcimento dei danni *de quibus* in quanto, «in virtù di una sorta di privilegio», non è tenuta ad alcun obbligo di sorveglianza sulla fauna di natura selvatica;

che la disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente ove si consideri che, mentre per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture esiste un fondo costituito presso ogni regione, il cui scopo è quello di prevenire e risarcire tale tipologia di danni (art. 26 della legge n.157 del 1992), un'analoga disposizione mancherebbe totalmente nel caso di danni alle persone e/o alle cose;

che infine, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che nella causa sottoposta al suo esame si prospetta in concreto l'applicabilità dell'art. 2052 cod.civ.;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Considerato che l'irragionevolezza e la disparità di trattamento lamentata dal rimettente e da questo ricollegata all'interpretazione restrittiva dell'art. 2052 cod. civ. fornita dalla giurisprudenza di legittimità non sussiste poiché la disposizione in parola è applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici, mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece l'art. 2043 cod. civ.;

che tale diversità trova la sua giustificazione, nonostante i dubbi espressi in dottrina, nella diversità delle situazioni poste a raffronto, considerato lo stato di naturale libertà che caratterizza la fauna selvatica e il differente interesse che distingue i soggetti proprietari degli animali di cui si tratta;

che, infatti, nel caso in cui il danno è arrecato da un animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi secondo il criterio di imputazione *ex art.* 2052 cod. civ.; laddove i danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile *ex art.* 2043 cod. civ.;

che, parimenti, non sussiste il lamentato *vulnus* all'art. 3 della Costituzione dal momento che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di trattamento tra la situazione di fatto di chi patisce un danno alla produzione agricola e di chi invece vede danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna selvatica non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due fattispecie, ma la *ratio* stessa della normativa di cui alla legge n. 157 del 1992 risiede nella specificità della protezione offerta in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a causa della fauna selvatica; il legislatore — nella sua scelta discrezionale, suscettibile ovviamente di variare nel tempo — ha inteso approntare una tutela peculiare dell'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che nell'attuale contesto storico sociale è ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un armonico equilibrio ambientale;

che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Ceva con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 5

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Determinazione automatica del valore dei fabbricati, mediante moltiplicatori applicati alle rendite catastali - Impossibilità di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico, a differenza di quanto stabilito per altre imposte - Prospettata violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Sopravvenuta normativa incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2.
- Costituzione, artt. 24 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso, con ordinanza emessa il 10 aprile 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto dalla Max Eric di Donati e Lavagno s.s. contro il comune di Biella, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 aprile 2000, emessa nel corso di un giudizio promosso da un contribuente per l'annullamento di un avviso di accertamento, con il quale si era provveduto alla rettifica in aumento del «valore di un immobile, dichiarato ai fini ICI», la Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «laddove non consente al contribuente, a differenza di quanto stabilito dal testo unico n. 131 del 1986 (Registro), dal decreto legislativo n. 346 del 1990 (Successioni e donazioni), dal d.P.R. n. 643 del 1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nel prevedere che «per i fabbricati iscritti in catasto, il valore costituente base imponibile dell'ICI si determina in modo automatico applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52» del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non contempla «deroghe a differenza della legge di Registro che consente invece di dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo aritmetico»;

che, in tal modo, la disposizione stessa non terrebbe «in alcun conto le situazioni che, con riferimento alle singole unità immobiliari, si possono verificare», si da impedire, inoltre, «allo stesso comune, destinatario dell'imposta, di discostarsi dal rigido criterio di valutazione» anzidetto;

che, pertanto, ne deriverebbe, secondo l'ordinanza, un *vulnus* agli artt. 24 e 53 della Costituzione, giacché il contribuente «non è in condizione di potersi difendere dimostrando l'effettivo valore dell'immobile» e, per altro verso, «l'applicazione dell'imposta su un valore determinato in base a criteri astratti viola il precetto costituzionale della imposizione secondo la capacità contributiva»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il legislatore, con l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nel dettare una disciplina che incide sugli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali, ha previsto, tra l'altro, che, avverso i predetti atti, resi definitivi per mancata impugnazione (comma 2 del citato art. 74), il contribuente può proporre, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, ricorso innanzi al giudice tributario;

che, pertanto, occorre ordinare, alla luce del menzionato *jus superveniens*, la restituzione degli atti al giudice rimettente, al quale spetta di valutare la persistente rilevanza della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Biella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0020

N. 6

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte sui redditi - Tassazione di plusvalenze - Indennità conseguenti a procedimenti espropriativi o di analoga natura - Sanatoria di effetti e rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti nei termini - Difetto di elementi idonei a far ritenere l'applicabilità della disposizione denunciata nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pen- denze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999

dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso in appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate del Veneto, sezione di Padova, contro Protti Adelaide, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio proposto da un contribuente per ottenere il rimborso di somme pagate, a titolo di imposta, sull'indennità percepita in occasione di una procedura espropriativa di terreno ubicato in zona definita di tipo «F» dagli strumenti urbanistici — la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 (pervenuta alla Corte il 20 giugno 2000), iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella parte in cui fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 1, lettera a) dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174 (Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti), 27 aprile 1992, n. 269 (Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti) e 25 giugno 1992, n. 319 (Differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti);

che il rimettente rileva che i decreti-legge, i cui effetti vengono fatti salvi, hanno esteso ai terreni della zona omogenea «F», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, la tassazione delle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità d'esproprio o somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di analoga natura», precedentemente prevista, per i soli terreni rientranti nelle zone omogenee A, B, C e D, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che il rimettente stesso ritiene che la disposizione denunciata si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, essendo «eccessivo e ingiustificato» che la discrezionalità del legislatore possa estendersi fino al punto di paralizzare il recupero di quanto indebitamente pagato, soprattutto «quando le somme oggetto di imposizione non siano state versate in osservanza del criterio della capacità contributiva».

Considerato che l'ordinanza non appare adeguatamente motivata sotto l'aspetto della rilevanza della sollevata questione ai fini della controversia all'esame del giudice *a quo*;

che, in particolare, l'ordinanza medesima, limitandosi a precisare che l'indennità di espropriazione è stata erogata «a seguito del provvedimento 29 aprile 1991», non espone in alcun modo le ragioni, né indica gli elementi (tra cui, in particolare, la data del titolo posto a fondamento del diritto all'indennità) che inducono il rimettente a ritenere la fattispecie riconducibile sotto la disciplina della disposizione denunciata, in una materia caratterizzata, oltre tutto, da non univoci orientamenti giurisprudenziali, circa i presupposti della tassazione delle plusvalenze previste dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991;

che, pertanto, in mancanza delle condizioni necessarie per dar ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0021

N. 7

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Coefficienti presuntivi di reddito (compensi e ricavi) - Ritenuta genericità dei criteri per la loro determinazione - Conseguente, assoluta discrezionalità dell'amministrazione, in violazione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e del principio di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), artt. 11 e 12.
- Costituzione, artt. 23 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Leonelli Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con ordinanza emessa il 17 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, anche in relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1991 (Determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti di reddito, nonché dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);

che, ad avviso del rimettente, il citato art. 11, per la genericità dei criteri dettati per la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, avrebbe il carattere di una delega in bianco, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia tributaria enunciato dall'art. 23 Cost.;

che il combinato disposto delle norme denunciate sarebbe altresì lesivo del principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in quanto verrebbe a delineare un sistema di presunzioni *iuris et de iure*, non superabile con argomentazioni e prove contrarie, ed inidoneo, per ciò stesso, a registrare con sufficiente approssimazione alla realtà la capacità reddituale effettiva del contribuente;

che sarebbe, d'altra parte, irrilevante — ad avviso sempre del rimettente — la possibilità di sottrarsi all'accertamento presuntivo mediante la scelta del regime di contabilità ordinaria, in quanto ciò equivarrebbe a costringere il contribuente, per sfuggire ad un tipo di tassazione illegittimo, ad optare per la forma ordinaria negandogli quel diritto di scelta tra le due forme di contabilità attribuito dalla legge;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che l'Avvocatura, premesso il carattere relativo e non assoluto della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., rileva comunque la non conferenza del parametro evocato che riguarderebbe la disciplina sostanziale della prestazione imposta, laddove le norme denunciate atterrebbero al procedimento di controllo ed accertamento dei presupposti di imponibilità definiti dalla legge;

che, in ogni caso, la legge non lascerebbe all'assoluta discrezionalità dell'amministrazione la definizione dei coefficienti presuntivi dei compensi e dei ricavi, come viceversa assume il rimettente, ma fisserebbe criteri sufficientemente specifici per la loro determinazione;

che la censura riferita all'art. 53 della Costituzione si fonderebbe, d'altro canto, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto, in quanto le norme denunciate consentirebbero in realtà al contribuente — diversamente da quanto ritiene il rimettente — di superare la presunzione derivante dai coefficienti in questione.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (da ultimo, sentenze n. 215 del 1998 e n. 111 del 1997);

che tale obbligo risulta, nella specie, adeguatamente assolto mediante la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11, secondo cui «le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali»;

che è, d'altro canto, erroneo l'assunto — posto dal rimettente a fondamento dell'asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione — secondo il quale le norme impugnate delineerebbero un sistema di presunzioni *iuris et de iure*, essendo al contrario previsto all'art. 12, comma 1, che l'accertamento in base ai coefficienti presuntivi sia effettuato, «a pena di nullità», previa richiesta di chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella risposta, indicare «i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti»;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0022

N. 8

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Enti in stato di dissesto finanziario - Blocco delle procedure d'esecuzione forzata nei loro confronti - Realizzazione del credito subordinata ad un procedimento amministrativo non vincolato a termini di durata prefissati per legge - Sopravvenuta abrogazione del testo legislativo denunciato, con nuova disciplina della materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 89.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 24; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 5 e 6.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1° dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma «amministrativo/autoritario la cui definizione non ha un termine prefissato per legge»;

che sarebbe altresì violato l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) ed all'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione, in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al creditore del «bene-titolo di credito (*recte*: titolo esecutivo) e del diritto di difesa *ex* art. 24 Cost.»;

che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale;

che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano identiche questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che, successivamente alle ordinanze *de quibus*, è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere all'art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali comuni e province;

che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché, alla luce dello *ius superveniens* riesamini la rilevanza della questione stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 9

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto di promovimento - Ordinanza dell'autorità ricorrente - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 1999.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 3, primo comma, 24, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dalla Corte di appello di Roma - sezione terza penale, con ricorso depositato l'11 settembre 2000 ed iscritto al n. 167 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giancarlo Caselli, la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999, con cui tale Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali l'on. Sgarbi è sottoposto al suddetto procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, «stante la non riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione parlamentare, in quanto non è possibile individuare ... un intento divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività politico-parlamentare». Al contrario, le dichiarazioni incriminate avrebbero «natura di insulto personale» e sarebbero scollegate ed estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe dimostrato «dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a fatti concreti, specifici, determinati». Né «il fatto che si tratti di argomento politicamente rilevante e trattato in più occasioni da un deputato» comporterebbe di per sé «che ci si trovi in presenza di esercizio della funzione parlamentare, da ravvisare solo quando tale attività sia correlabile ad uno specifico atto tipico»;

che pertanto, secondo la Corte d'appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione, con la conseguente violazione degli artt. 101, secondo comma,

102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione — che assegnano la titolarità della funzione giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e l'indipendenza del suo esercizio — nonché degli artt. 3, primo comma, della Costituzione — per la disparità di trattamento che verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari — e 24, primo comma, della Costituzione — per l'impossibilità della parte lesa a fruire della tutela giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un parlamentare.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Roma — essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione — sia la Camera dei deputati — in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto — ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti — come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., *ex plurimis* le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 10

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano, nei confronti della Camera dei deputati - Improcedibilità dichiarata con sentenza n. 449 del 1997 - Riproposizione - Possibilità - Condizione.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto di promovimento - Utilizzazione della forma dell'ordinanza - Idoneità alla valida instaurazione del giudizio.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazione della Camera dei deputati 31 gennaio 1996.

– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Umberto Bossi nei confronti dell'on. Fernando Dalla Chiesa, promosso dalla Corte di appello di Milano - sezione quarta penale, con ricorso depositato il 6 ottobre 2000 ed iscritto al n. 168 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'on. Umberto Bossi per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Fernando Dalla Chiesa, la Corte d'appello di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 31 gennaio 1996, con cui tale Assemblea aveva dichiarato che i fatti per i quali l'on. Bossi era sottoposto al suddetto procedimento penale concernavano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il conflitto era stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 339 del 1996;

che, in seguito a ciò, il 31 ottobre 1996 la Corte d'appello di Milano aveva notificato il proprio ricorso e la predetta ordinanza alla Camera dei deputati, la quale si era ritualmente costituita in giudizio;

che il ricorso e l'ordinanza, con la prova delle avvenute notifiche, erano stati, invece, depositati in cancelleria il 21 novembre 1996;

che, con la sentenza n. 449 del 1997, la Corte costituzionale, accogliendo l'eccezione in tal senso formulata dalla Camera, aveva dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione, poiché il deposito del ricorso era stato effettuato oltre il termine di venti giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conseguenza di ciò, la Corte d'appello aveva, a sua volta, dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Umberto Bossi, ma contro tale pronuncia era stato proposto ricorso per cassazione dalla parte civile;

che la Corte di cassazione, con sentenza 27 aprile - 10 maggio 2000, n. 777, ha annullato la suddetta sentenza d'appello per illogicità della motivazione — che era basata sul presupposto di diritto che il conflitto di attribuzione non fosse riproponibile — e ha rinviato il giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano;

che ora tale Corte ripropone il conflitto di attribuzione, rilevando che, «vista la decisione della Corte di cassazione a seguito di gravame della parte civile, non può esimersi dal sottoporre nuovamente alla Consulta la soluzione della situazione di contrapposizione tra l'organo giudicante e l'assemblea parlamentare».

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche riguardo all'ammissibilità della riproposizione di un conflitto già dichiarato improcedibile;

che, pertanto, in questa sede è sufficiente rilevare che non è previsto alcun termine di decadenza per sollevare un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, per cui *prima facie* non ne appare preclusa la riproposizione, qualora sia stato in precedenza dichiarato improcedibile per tardività del deposito, a condizione che permanga l'interesse a ricorrere (v. le ordinanze n. 61 e n. 62 del 2000);

che dal tenore dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano sembra permanere tale interesse;

che nella fattispecie sussistono anche i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150 e n. 389 del 2000);

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Milano — essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione — sia la Camera dei deputati — in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto — ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti — come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., *ex plurimis* le sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 11

Ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 10 e 147.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C. s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

che il giudice rimettente evidenzia che la società resistente nel giudizio *a quo*, pur essendo stata posta in liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, dovrebbe considerarsi, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata estinzione di tutti i debiti precedenti l'apertura della liquidazione;

che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso del termine annuale previsto dall'art. 10 della legge fallimentare, dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non receduto;

che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente entro il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, e l'impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto, cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.

Considerato che l'art. 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del 2000, «nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese»;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C0026

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 dicembre 2000
(della Regione Lombardia)*

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista definizione, da parte delle regioni con gli enti interessati, degli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia dei territori termali - Previsto potere sostitutivo del Governo in caso di mancato rispetto del termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - Denunciata lesione dell'autonomia regionale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute e sul buon andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Delega al Governo ad emanare un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali - Denunciata mancanza di principi e criteri direttivi - Incidenza su settori di competenza regionale.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Determinazione dei requisiti degli stabilimenti in cui sono erogate le cure termali - Denunciata violazione delle competenze regionali nel settore.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Attribuzione al Ministro della sanità del potere di individuare i presupposti per l'erogazione delle cure termali - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Ricaduta delle scelte ministeriali sulla finanza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista stipulazione, a fini di uniformazione del sistema termale nazionale, di accordi tra le regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministro della sanità - Previsto recepimento di tali accordi da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni - Denunciato carattere ibrido e atipico degli atti in esame - Difetto di razionalità intrinseca - Incidenza sull'autonomia regionale.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Previsto potere del Ministro della sanità di promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria - Contestuale previsione dei soggetti di cui le regioni si avvalgono per la attuazione dei programmi stessi - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Carattere confuso della disciplina censurata.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 6, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Istituzione, assegnazione e verifica del marchio di qualità termale - Attribuzione dei relativi poteri al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, commercio e artigianato - Previsione di poteri regionali limitati alla proposta di assegnazione ed alla ricezione delle domande dei richiedenti - Denunciata inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni - Illegittimo avalimento degli uffici regionali - Invasione di settori di spettanza delle regioni - Irrazionalità.

- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del vice presidente *pro-tempore* della giunta regionale dr.ssa Viviana Beccalossi, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto ed in virtù di deliberazione di g.r. n. VII/2521 del 5 dicembre 2000 di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. (proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Bocca di Leone, n. 78.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 261 dell'8 novembre 2000, recante «Riordino del settore termale» nella sua globalità e in particolare con riguardo:

all'art. 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa legge impugnata, definiscano con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze e che, in caso di mancato rispetto di tale termine, il Governo provveda ad attivare i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998;

all'art. 1, comma 5, nella parte in cui prevede che il Governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge impugnata, un d.lgs recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente;

all'art. 3, comma 1, nella parte in cui prevede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli art. 6, lettera t), della legge n. 833 del 1978 e 119, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 112 del 1998;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 1978;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

all'art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede che, fermo restando quanto stabilito dal d.lgs. n. 124 del 1998 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge impugnata, sono individuate le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale e che tale decreto assicura agli assistiti del Servizio sanitario nazionale stesso i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio-respiratoria e delle funzioni auditive garantiti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

all'art. 4, comma 4, nella parte in cui prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle forme previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs n. 281 del 1997;

all'art. 6, comma 1, nella parte in cui prevede che il Ministro della sanità può promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al d.lgs. n. 204 del 1998;

all'art. 6, comma 2, nella parte in cui prevede che, al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico scientifica sulla attuazione degli stessi programmi;

all'art. 13 nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge impugnata, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali; nonché nella parte in cui prevede che il predetto marchio di qualità termale sia assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalità stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati.

F A T T O

La legge impugnata aspira a costituire, al tempo stesso, la nuova legge quadro di settore, nei confronti delle regioni, e la legge di delega al Governo per il riordino, peraltro per numerosi (e sovente censurabili) profili, operato direttamente, del settore termale.

In tale ambito, tuttavia, le competenze regionali, che gli artt. 117 e 118 della Costituzione estendono ad «acque minerali e termali», «assistenza sanitaria» e «urbanistica», risultano pesantemente lese per una consistente serie di ragioni.

Evidentemente, la sommarietà dell'*iter* parlamentare, pur snodatosi per oltre 4 anni e mezzo, ma esauritosi alla Camera in sei sedute di commissione e due dell'aula, e al Senato in quattro di commissione e due dell'aula, ha impedito che si tenesse in adeguata considerazione il quadro costituzionale di riferimento, che governa l'insieme dei rapporti tra Stato e regioni.

È dunque dato riscontrare una pluralità di violazioni di molteplici disposizioni costituzionali.

In ispecie, le previsioni denunciate in epigrafe sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Quanto all'art. 1, comma 4: violazione degli artt. 3, 5, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione. Alla stregua dell'art. 1, comma 4, le regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (23 novembre 2000) dovrebbero definire «con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze». In difetto, scatterà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 5, d.lgs n. 112 del 1998.

La norma è ambigua e si presta ad una duplice interpretazione. Infatti: se i centoventi giorni sono assegnati per l'esercizio della potestà legislativa, anche la semplice prefissione del termine è illegittima (come pure l'intesa con gli enti interessati), nella misura in cui è assistita dalla previsione di un intervento sostitutivo del Governo, finalizzato ad incidere addirittura sulla funzione legislativa della regione. Se, invece, essi sono assegnati allo scopo di varare una serie di misure amministrative di tipo urbanistico-territoriale e ambientale, va detto che esse, anzitutto, avrebbero bisogno di essere preventivamente definite dalla stessa legge impugnata (il che non accade), e inoltre che richiederebbero comunque l'intesa o il coordinamento tra la regione e i molti altri enti competenti in materia, quali province, USL e ASL, comuni, comunità montane, enti gestori delle attività termali (la stessa legge impugnata prevede che le regioni «definiscono con gli enti interessati gli strumenti...»).

Nel primo caso, evidentemente, il potere sostitutivo è illegittimo perché il Governo sarebbe autorizzato addirittura a sostituirsi al legislatore regionale, incidendo sul cuore stesso dell'autonomia garantita (fra l'altro) dall'art. 117 Cost.

Nel secondo caso, l'intervento sostitutivo è egualmente illegittimo, anzitutto per la brevità e l'incongruità del termine assegnato alle regioni, che sono poste nell'impossibilità di esercitare tempestivamente le loro attribuzioni, anche in ragione del necessario coordinamento con gli altri enti competenti in materia (imposto, si ripete, dalla stessa legge impugnata). In secondo luogo, per l'assoluta indeterminatezza degli adempimenti prescritti come dovuti in tale breve lasso di tempo.

Si violano, in tal modo, tanto gli artt. 5, 117 e 118 Cost., che direttamente disciplinano l'autonomia regionale, quanto gli artt. 3, 32 e 97 della stessa Costituzione, poiché l'irragionevole previsione legislativa determina la conseguenza della materiale impossibilità, per la regione, di dettare una corretta disciplina del settore, con conseguente pregiudizio del fondamentale diritto alla salute e del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa. L'intervento sostitutivo del Governo, infatti, sarebbe inevitabile, mentre la logica dell'istituto vorrebbe che esso fosse limitato alle sole ipotesi di inerzia ingiustificabile, nel (corretto) convincimento che l'intervento delle autonomie territoriali sia più efficiente e garantista (per i diritti dei singoli) di quello centrale.

Tanto, oltre a determinare la violazione dei parametri costituzionali in epigrafe indicati, viola anche il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, per come ricostruito da codesta, ecc.ma Corte (cfr., tra le tante, sent. n. 21/1991, n. 351/1991, n. 341/1996, n. 242/1997).

La questione così sollevata, si badi, non è ancipite o perplessa. La Regione Lombardia, infatti, censura l'intera disposizione impugnata quale che sia il contenuto normativo che se ne ritenga desumibile, atteso che nessuna delle sue possibili interpretazioni è conforme a Costituzione.

2. — Quanto all'art. 1, comma 5: violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 117 e 118 della Costituzione. La delega conferita al Governo, pur avendo ad oggetto un testo unico che dovrebbe avere carattere prevalentemente compilativo, prevede — però — anche il coordinamento (si presume: modificativo), e non la mera raccolta, della normativa vigente. Tale delega, tuttavia, è priva di qualsiasi principio e criterio direttivo destinato a presiedere all'esercizio della delegazione legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost.

La carenza è tanto più grave in quanto si tratta di disciplina destinata ad incidere in profondità in una pluralità di settori di competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, nei quali il controllo parlamentare della produzione normativa primaria dovrebbe essere tanto più attento, in quanto entra in gioco la stessa conformazione autonomistica dello Stato ordinamento.

La violazione dell'art. 76, secondo i principi, viene contestata dalla ricorrente in riferimento alle previsioni costituzionali che ne garantiscono le attribuzioni atteso che l'esercizio indiscriminato (e non «guidato») della delega è di per se idoneo a determinare la compromissione delle prerogative regionali.

3. — Quanto all'art. 3, comma 1: violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione. La disposizione indicata in epigrafe, nel definire la nozione normativa di stabilimento termale, individua quattro requisiti (a-d) cui è subordinata l'erogabilità delle cure termali. Tale regime normativo è del tutto illegittimo, in quanto vengono imposti, agli stabilimenti termali, dei requisiti che prescindono del tutto dalla volontà della regione (pur competente in materia).

In specie, il requisito di cui alla lettera b) (l'utilizzo per finalità terapeutiche di acque termali) è implicito in quello *sub* lettera c) (possesso delle autorizzazioni regionali) in quanto, in base all'art. 43 della legge n. 833 del 1978, l'autorizzazione di cui *sub* lettera b) non può prescindere dall'esistenza e dall'impiego di acque minerali e termali.

A maggior ragione, non si comprende come l'utilizzo del bene possa essere consentito in assenza o in condizioni di non (piena) regolarità del provvedimento concessorio (requisito *sub* lettera a).

Il legislatore ha dunque introdotto prescrizioni, inutilmente onerose per i privati e lesive per le regioni, non necessarie in quanto comunque presupposte e, inoltre, affidate alla discrezionalità regionale. Egli avrebbe invece dovuto disciplinare con principi, come si addirebbe ad una legge-quadro, l'autorizzazione regionale, lasciando poi alla regione di stabilire in concreto i presupposti fattuali e giuridici dell'atto autorizzativo.

4. — Quanto all'art. 4, commi 1, 2 e 3: violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119 della Cost. La disposizione normativa contestata demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con apposito decreto (comma 1), l'aggiornamento periodico di tale decreto (comma 3), l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti (comma 2).

Chiara, in primo luogo, è la violazione delle norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle regioni, poiché, pur in materia di loro indiscutibile competenza, la decisione sui presupposti dell'erogazione delle cure termali viene confidata interamente al Ministro della sanità.

Evidente, poi, è la pesante ricaduta sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla regione. L'identificazione dei presupposti per l'erogazione delle cure termali, invero, è interamente affidata al Ministro della sanità, ancorché, poi, la copertura dei relativi costi spetti alla regione.

Manca, invece, anche qui in violazione del principio di leale collaborazione, qualunque forma di coinvolgimento delle regioni nella fase di identificazione dei presupposti delle prestazioni, identificazione che è, anche, essenziale per la quantificazione degli oneri a carico della finanza regionale. Lo Stato, in persona del Ministro della sanità, rimane l'unico detentore della leva di una spesa che — però — grava sul livello regionale di Governo, non coinvolto in alcun modo nella determinazione di essa.

5. — Quanto all'art. 4, comma 4: violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 della Cost. Non potrebbe obiettarsi che il coinvolgimento delle Regioni si abbia grazie al comma 4 dello stesso art. 4. In questa disposizione, infatti, il legislatore statale, semmai, compie un tentativo di uniformazione non solo del regime delle cure termali, ma dell'intero sistema termale nazionale, attraverso un nuovo atto, del tutto estraneo al sistema costituzionale vigente e alla tipizzazione delle forme di esercizio delle rispettive competenze, dello Stato e delle regioni, ivi disegnata. L'atto in questione, inoltre, non è preordinato ad assicurare la consensuale determinazione dei presupposti dell'erogazione delle cure termali sicché resta fermo l'illegittimo affidamento del relativo potere, in esclusiva, al Ministro della sanità.

Il *monstrum* qui introdotto consiste in un accordo tra le Regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministero della sanità, accordo che, peraltro, non è efficace di per sé, ma tale diventa solo con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni nelle forme di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 281 del 1997. La creatura così conformata è del tutto atipica, benché multiforme, e per molteplici profili incostituzionale.

Si potrebbe pensare che si tratti di una nuova specie di atto di indirizzo e coordinamento «negoziato», ma a questa costruzione osta la partecipazione di soggetti privati a natura associativa. Se tale ostacolo non si ritenesse decisivo al fine della qualificazione dell'atto, comunque, l'illegittimità di un atto di indirizzo e coordinamento contaminato dalla presenza di soggetti privati apparirebbe *prima facie*.

Si potrebbe pensare ad un accordo di mero diritto privato, ma il suo recepimento da parte della Conferenza lo trasforma in atto di diritto pubblico in senso soggettivo, e probabilmente in vera e propria fonte del diritto. Ma è la natura stessa del recepimento da parte della Conferenza ad essere incerta, poiché gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 (richiamati dalla norma impugnata) contemplan figure diverse. L'art. 3, disciplina infatti le intese mentre l'art. 2, riguarda accordi, nomine, schemi di convenzione ed altro ancora.

Per giunta, non è dato comprendere se ed in che limiti la singola regione sia vincolata a quanto disposto dalla nuova fonte. Ove, infatti, la Regione Lombardia non concordasse con le intese raggiunte negozialmente dalle altre parti e facesse constare il dissenso in sede di Conferenza, quale regime troverebbe applicazione? Ovviamente, se l'accordo si dovesse ritenere, comunque, vincolante, l'illegittimità della sua previsione legislativa sarebbe evidente (poiché la regione sarebbe vincolata a quanto stabilito da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati).

In sintesi, la figura concepita dal legislatore nazionale, oltre ad essere un atipico ibrido, ingenera problemi applicativi ben superiori alle generiche esigenze di coordinamento che intende perseguire. Il tentativo di armonizzare l'operato dei protagonisti pubblici e privati del settore abortisce in un ambiguo ed atipico pasticcio all'italiana, che fatica a trovare non solo collocazione in un sistema delle fonti già martoriato dalla delegificazione, ma — prima di tutto — intrinseca razionalità.

Una simile figura merita senz'altro l'inequivoca sanzione della declaratoria di illegittimità costituzionale.

6. — Quanto all'art. 6, commi 1 e 2: violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. Il comma 1, dell'art. 6, consente al Ministro di promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ...». A parte il fatto che nessuna analoga clausola di salvaguardia, pur costituzionalmente necessitata, è prevista per le competenze delle regioni, è evidente che il Ministro della sanità può in tal modo scavalcare le regioni e le loro competenze contattando direttamente le aziende del settore, non solo per richiedere informazioni ma anche per coordinarne l'attività e indirizzarla, non limitatamente alla raccolta di dati statistico-epidemiologici, obiettivo che potrebbe al limite essere giustificato da richiami alle competenze ministeriali in base alla legge n. 833 del 1978, ma più in generale ad obiettivi (volutamente) non meglio definiti che «di interesse sanitario generale». In tal modo la potestà amministrativa regionale subisce incisioni ed interferenze imprevedibili, alla luce della vaghezza e genericità del dettato normativo.

Il comma 2, vincola le Regioni, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, (nella formazione dei quali esse non sono state peraltro coinvolte in alcun modo), ad avvalersi di università, ovvero enti od istituti di ricerca specializzati. Si crea così un *numerus clausus* di soggetti utilizzabili, che limita indebitamente l'autonomia organizzativa delle Regioni e lo svolgimento delle loro competenze amministrative presidiate dalla garanzia costituzionale dell'art. 118 Cost.

Non si vede, ad esempio, perché le Regioni non possano avvalersi di una USL o di privati scelti in base a procedure di evidenza pubblica per la loro competenza, o istituire propri organi con siffatte competenze, come comitati, gruppi di lavoro, o simili. E ciò in base a una determinazione arbitraria e non suffragata da ragionevoli motivi di limitazione dell'autonomia di scelta. Inoltre, le regioni, chiamate a dare esecuzione a programmi che non hanno partecipato ad ideare, vengono trattate dal legislatore alla stregua di organi periferici dello Stato anziché di soggetti dotati di propria autonomia costituzionalmente garantita.

La disciplina dell'art. 6 è complessivamente confusa, priva di chiari canoni distintivi tra formazione dei programmi, la supervisione e la attuazione di essi. Da ciò deriva ulteriore illegittimità ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost., al di là della pur intrinsecamente evidente violazione delle competenze legislative e amministrative delle regioni, ancorché in connessione con essa.

7. — Quanto all'art. 13, istitutivo, del marchio di qualità termale: violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. Il marchio di qualità termale, istituito di per sé commendevole e non privo di razionalità nel correlare la qualità delle istituzioni termali agli obiettivi di rilevanza pubblica o costituzionale connessi alla tutela della salute e degli altri interessi pubblicistici in gioco, viene attivato e disciplinato con modalità non consone alla sussistenza di competenze regionali nei settori delle acque minerali e termali, dell'assistenza sanitaria e dell'urbanistica, in base agli artt. 117 e 118 Cost.

Infatti: il marchio viene istituito (comma 1) dal Ministro dell'ambiente, di concerto con quello del turismo, senza alcun coinvolgimento preventivo né delle Regioni individualmente considerate né della Conferenza Stato-Regioni; esso viene poi assegnato (comma 2) a singoli richiedenti non dalle Regioni, le cui competenze di amministrazione attiva ex art. 118 Cost. sono evidentemente pretermesse *in toto*, ma dal Ministro dell'ambiente stesso, su proposta delle Regioni (che — per generosa concessione — da titolari di competenze proprie divengono così meri proponenti di atti che, pure costituiscono esercizio di funzioni proprie); infine, l'assegnazione del marchio viene (comma 4) vigilata dagli stessi due Ministeri, che evidentemente controllano se stessi, dato che l'autorità ministeriale assegna i marchi su proposta regionale, e dato che l'idea di un controllo regionale in base a funzioni derivanti direttamente dal disposto dell'art. 118 Cost. non pare neppure sfiorare il legislatore statale.

Insomma, le Regioni entrano nella istituzione e gestione del marchio solo per proporre l'assegnazione a singoli soggetti. Poiché la «pratica» che porta alla proposta deve tuttavia essere istruita, e l'onere burocratico non è piccolo, la domanda è tuttavia, in base al comma 3, dell'art. 13, presentata alla Regione, riducendola al ruolo (il mero «passacarte», e addossando ad essa — si potrebbe dire — tutti gli oneri senza alcun onore. Più precisamente, così facendo, si viene, in pratica, ad integrare la fattispecie dell'avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato, poiché l'intervento della regione ha il mero scopo di alleggerire l'onere che — altrimenti — graverebbe sull'amministrazione statale. Dell'avvalimento, peraltro, mancano del tutto i presupposti e le condizioni.

In ogni caso, tutto quanto resta delle competenze amministrative di istituzione, amministrazione attiva, amministrazione di controllo, è statale. Tanto, paradossalmente, in un settore crocevia, come si è detto, di ben tre settori di competenza a garanzia costituzionale.

La violazione della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni e dell'irrazionalità della disciplina censurata, è, dunque, palese.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 dell'8 novembre 2000, avente ad oggetto «Riordino del settore termale», nella sua interezza e con particolare riguardo agli artt. 1, commi 4 e 5; 3, comma 1; 4, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 13.

Milano-Roma, addì 6 dicembre 2000.

AVV. PROF.: Giuseppe Franco FERRARI - AVV. PROF.: Massimo LUCIANI

N. 23

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2000
(del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)

Enti locali - Norme della Regione siciliana - Previsione secondo cui le aree metropolitane di cui all'art. 19 della legge regionale n. 9/1986 «si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle medesime» - Ipotizzata finalità di sanatoria di situazioni pregresse (relative alla corresponsione degli incrementi dell'indennità di carica per gli amministratori degli enti locali nelle province regionali comprendenti aree metropolitane) - Denunciata violazione, in tale ipotesi, di parametri costituzionali numericamente indicati - Denunciata illogicità manifesta, nel caso in cui la disposizione censurata debba considerarsi pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente.

- Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 7 dicembre 2000, art. 28.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 103.

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1078-459-487-666-783-811-823-858-905-911-1091-1102.2.XII — I stralcio dal titolo «Norme sull'ordinamento degli enti locali», pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000.

Nel corpo del provvedimento legislativo, che introduce nell'ordinamento siciliano le norme innovative della legge n. 265/1999 in materia di autonomie locali adeguandole e coordinandole al previgente sistema regionale, è stata introdotta, con emendamento d'aula, la disposizione dell'art. 28 che dà adito a censure di natura costituzionale.

La cennata norma, infatti, prevede che «Le aree metropolitane di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti del presidente della regione di individuazione delle medesime».

Orbene, per una migliore intelligenza della disposizione, che a una prima lettura potrebbe ritenersi pleonastica e priva di incidenza rispetto a quanto già stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 9/1986, occorre premettere un breve *excursus* sullo stato di attuazione delle aree metropolitane in Sicilia.

Com'è noto la legge regionale n. 9/1986 ha interamente ed organicamente disciplinato l'istituzione e le funzioni delle province regionali in conformità al dettato statutario degli articoli 14 lett. O) e 15.

Precorrendo gli orientamenti del legislatore nazionale, quello siciliano ha previsto la costituzione delle aree metropolitane, configurandole, però, non come enti a se stanti ed autonomi, bensì come semplici delimitazioni territoriali, individuate d'intesa con gli enti locali interessati, che comportano l'esercizio di ulteriori funzioni da parte delle province regionali comprendenti le aree, avvalendosi delle aziende municipalizzate esistenti ovvero promuovendo la costituzione di gestioni comuni con le amministrazioni comunali a stipulando con queste ultime apposite convenzioni.

Successivamente con l'art. 52 della legge regionale n. 26 del 1993, modificata dall'art. 1 della legge regionale n. 41/1996, è stato disposto che «per le province regionali che ricomprendono aree metropolitane le indennità di carica e di presenza previste per gli organi dei comuni o delle province eletti o nominati sono incrementati del 50 per cento».

Soltanto nell'agosto del 1995, dopo un complesso iter procedimentale, sono stati emanati tre decreti del presidente della regione con cui vengono individuate le aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Medio tempore, tuttavia, alcune amministrazioni avevano provveduto a determinare la nuova misura dell'indennità di carica dei propri amministratori inducendo l'assessore regionale degli enti locali ad emanare la circolare del 30 marzo 1998, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione n. 17 del 4 aprile 1998, sulla scorta dei patti resi nel 1997 dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

In detta circolare, nell'esplicitare che l'incremento delle indennità di carica e di presenza, previsto per le aree metropolitane dal citato art. 52, legge regionale n. 26/1993, è subordinato alle due condizioni della costituzione della forma gestionale e dell'esercizio effettivo delle funzioni e che, pertanto, lo stesso non poteva essere riconosciuto agli amministratori degli enti locali interessati, si demandavano alle amministrazioni le determinazioni conseguenti.

Talune amministrazioni hanno proceduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte e sui relativi provvedimenti è sorto contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa.

Nell'intento di sanare siffatta situazione, il legislatore regionale ha approvato il 20 agosto del 1998 nel contesto del d.l. n. 743 dal titolo «Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23 concernente il rinnovo del comitato regionale di controllo. Modernizzazione amministrativa e recepimento nella Regione siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127. Interpretazione autentica del comma 5, dell'articolo 52, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26», la norma dell'art. 3, definita di interpretazione autentica, che è stata impugnata da questo Commissariato per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione.

Tale disposizione riconduceva, infatti, al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua le aree metropolitane, la decorrenza dell'incremento dell'indennità agli amministratori locali.

Su siffatta norma codesta ecc.ma Corte non ha avuto modo di pronunciarsi in quanto il presidente della regione, a seguito di apposito ordine del giorno approvato dall'assemblea, ha promulgato la legge con il n. 23, omettendo l'articolo 3 impugnato.

Quanto premesso vale a dimostrare che l'intento sotteso alla attuale disposizione è quello di legittimare con una *factio legis* la corresponsione dell'indennità maggiorata sin dal momento della individuazione delle aree metropolitane, venendo con ciò ad interferire in procedimenti giurisdizionali in corso che hanno già dato luogo al diniego di provvedimenti cautelari, stante l'assenza del *fumus boni iuris*.

L'individuazione del menzionato intento del legislatore consente di attribuire una *ratio* alla norma che altrimenti sarebbe affetta da illogicità manifesta.

Si ritiene invero priva di senso giuridico l'asserzione che le aree metropolitane «si intendono istituite ad ogni effetto di legge sin dalla data di pubblicazione dei decreti di individuazione delle medesime».

La determinazione delle aree, infatti, non comporta l'istituzione di un ente, non essendo questa come già detto la connotazione giuridica che la legislazione regionale attribuisce loro, ma costituisce soltanto il necessario presupposto per porre in essere le ulteriori attività decisionali in ordine alla forma di gestione che consentirà poi l'effettivo esercizio delle relative funzioni.

In conclusione la norma in esame, sia che la si interpreti quale forma di sanatoria di pregresse situazioni non conformi alle vigenti leggi, sia che la si consideri quale affermazione pleonastica rispetto alla normativa regionale già esistente, è censurabile nel primo caso per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione e nel secondo per illogicità manifesta *ex artt. 3 e 97 Cost.*

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano, con il presente atto:

Impugna l'art. 28 del disegno di legge n. 1078-459-487-666-783-811-823-858- 905-911-1091-1102.2.XII - I stralcio dal titolo «Norme sull'ordinamento degli enti locali» approvato dall'A.R.S. il 7 dicembre 2000, per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione.

Palermo, addì 13 dicembre 2000.

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: Gianfranco ROMAGNOLI

N. 822

*Ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Ghisalberti Giovanni Francesco*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oneri deducibili - Assegno di divorzio corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Deducibilità nella misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Arbitraria differenziazione rispetto alla prevista deducibilità dell'assegno di divorzio corrisposto periodicamente - Irragionevolezza - Ingiustificata disparità di trattamento fra contribuenti soggetti al medesimo obbligo, sia pur con diversa modalità di adempimento - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. g), come sostituito dall'art. 5, primo comma, legge 13 aprile 1977, n. 114, in relazione all'art. 5, comma quarto, terza proposizione, legge 1º dicembre 1970, n. 898.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 53, primo comma.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*; ricorrente;

Contro Ghisalberti Giovanni Francesco; intimato;

Avverso la decisione n. 3889/1997 della commissione tributaria centrale di Roma, depositata il 14 luglio 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 1999 dal consigliere dott. Salvatore Di Palma;

Udito per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Di Socio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che, con sentenza n. 2137 del 20 novembre 1982, passata in giudicato, il tribunale di Genova pronunciò la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da Giovanni Francesco Ghisalberti e Maria Luisa Cattaneo, dando atto, tra l'altro, della definizione della questione economica tra i coniugi, mediante la prestazione, da parte dell'attore, della somma di L. 30.000.000, in unica soluzione, alla convenuta, avente diritto ai sensi dell'art. 5 della legge 1º dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

Che, dal momento che il Ghisalberti aveva versato alla Cattaneo, nel dicembre 1982, la somma di L. 15.000.000, lo stesso dedusse tale somma dal reddito complessivo dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per il periodo d'imposta 1982 (L. 60.742.000), in applicazione dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);

Che, in sede di controllo *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bergamo iscrisse a ruolo la somma dedotta, oltre soprattassa ed interessi;

Che, avverso la relativa cartella esattoriale di L. 11.692.000, notificatagli il 9 gennaio 1987, il Ghisalberti, in data 2 marzo 1987, propose ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Bergamo, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della pretesa erariale e disposto lo sgravio della cartella, con conseguente rimborso di quanto eventualmente già versato al momento della decisione;

Che la commissione adita, con decisione n. 281 del 28 giugno 1989, respinse il ricorso;

Che tale pronuncia fu confermata, in grado d'appello, dalla commissione tributaria di secondo grado di Bergamo con decisione n. 1057 dell'8 giugno 1990;

Che, a seguito di impugnazione del Ghisalberti, la commissione tributaria centrale, con decisione n. 3889 del 14 luglio 1997, accolse il ricorso del contribuente;

Che, in particolare, la commissione ha fondato la decisione sulle seguenti considerazioni: «Come è già stato affermato da questa commissione ... (decisioni 14 giugno 1983 n. 1307, 7 gennaio 1988 n. 67 e 13 maggio 1992 n. 3478), l'art. 5 della legge 1º dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, prevede che su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Essendovi perfetta

equivalenza sotto il profilo giuridico e funzionale fra l'assegno periodico e quello in unica soluzione, non vi è dubbio che l'art. 10, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 sia applicabile anche agli assegni corrisposti *una tantum* e non soltanto a quelli periodici»;

Che, avverso tale decisione il Ministro delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo di censura;

Che Giovanni Francesco Ghisalberti, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva.

Considerato che, con l'unico motivo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 — omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia — art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.»), il ricorrente sostiene la non deducibilità dell'assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione dal reddito complessivo del coniuge che lo ha prestato, sottolineando che:

a) l'elencazione degli oneri deducibili avrebbe carattere tassativo, sicché non potrebbero esservi comprese fattispecie non espressamente previste come quella *de qua*;

b) la deducibilità del solo assegno periodico, stabilita dal d.P.R. n. 597 del 1973 in epoca successiva all'approvazione della legge sul divorzio n. 898 del 1970, dimostrerebbe l'intenzione del legislatore di non ricomprendervi la fattispecie dell'assegno di divorzio corrisposto *una tantum*;

c) la fonte di tale assegno non starebbe in un provvedimento dell'autorità giudiziaria, come richiesto dalla disposizione violata, bensì nell'accordo delle parti, non soggetto ad alcun controllo giurisdizionale;

d) la composizione dell'assegno *una tantum* sotto il profilo economico sarebbe ben diversa rispetto a quella dell'assegno periodico: infatti, il primo, «quale liquidazione capitalizzata dell'assegno di divorzio, non concorre, come posta passiva, a formare il reddito del coniuge obbligato, ma viene attinto unicamente dal suo patrimonio»;

e) la netta differenziazione tra i due assegni sarebbe confermata dalla circostanza che solo l'assegno periodico è ricompreso tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dall'art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986;

f) l'assegno *una tantum* si differenzerebbe da quello periodico sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo giuridico: sotto il primo, esso, «lungi dal profilarsi come diverso sistema solutorio di una medesima obbligazione», servirebbe «a regolare in via definitiva l'assetto patrimoniale tra *ex* coniugi (e in questo senso esso è stato potenziato e valorizzato dalla riforma introdotta con legge 6 marzo 1987 che ne ha espressamente sancito la definitività) mediante l'elargizione di un capitale che l'*ex* coniuge saprà come meglio amministrare per tutti i propri futuri bisogni», mentre «nell'assegno periodico è accentuata la funzione assistenziale tanto più ove si consideri la sua modificabilità in relazione al mutamento delle condizioni patrimoniali e, soprattutto, di bisogno del coniuge creditore»; sotto il secondo, «mentre l'assegno *una tantum* riveste sostanzialmente natura transattiva, quello periodico è frutto dell'apprezzamento dell'autorità giudiziaria sulla base di elementi dai quali le parti ben possono prescindere in sede di accordo»;

Che il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. g), del d.P.R. n. 597 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, applicabile alla specie *ratione temporis*; identica disposizione è, attualmente, contenuta nell'art. 10, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, recante il t.u. delle imposte sui redditi) — letto in relazione al testo originario dell'art. 5, quarto comma, terza proposizione, della legge n. 898 del 1970, applicabile alla specie *ratione temporis*, laddove dispone(va) che «su accordo delle parti la corresponsione [dell'assegno di divorzio] può avvenire in un'unica soluzione» (attualmente analoga disposizione è contenuta nell'art. 5 comma 8 della stessa legge, a seguito della sostituzione operata dall'art. 10 della «novella sul divorzio», approvata con legge 6 marzo 1987 n. 74) — nella parte in cui non prevede che dal reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'applicazione dell'I.R.P.E.F. si deduce (oltreché l'assegno «periodico» anche) l'assegno corrisposto al coniuge in un'unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria, per assunta violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

Che, per quanto riguarda la «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale, che il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio, è certo che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa;

Che, a tal proposito, deve osservarsi:

a) che l'oggetto della controversia — come emerge chiaramente dallo svolgimento della vicenda processuale, dianzi riassunto (*cf.*, *supra*, *Ritenuto*) — è costituito esclusivamente dalla questione della deducibilità, o non, dal reddito complessivo del coniuge obbligato, ai fini dell'applicazione dell'I.R.P.E.F., dell'assegno di divorzio dallo stesso corrisposto in un'unica soluzione all'altro, con il consenso di quest'ultimo ratificato dal giudice, proprio sulla base di quanto letteralmente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 597 del 1973, che limita, invece, la predetta deducibilità alla sola ipotesi di corresponsione «periodica» dell'assegno medesimo;

b) che la decisione impugnata, della cui conformità a diritto si discute, ha interpretato ed applicato tale disposizione, al di là del suo tenore testuale, proprio «come se» già contenesse la norma, la cui testuale omissione legislativa, tenuto conto della «tassatività» delle ipotesi prefigurate dall'art. 10 cit., forma oggetto del dubbio di conformità ai parametri costituzionali indicati;

c) che la tesi difensiva del ministro ricorrente — secondo la quale la predetta deducibilità sarebbe, nella fattispecie legale tributaria considerata, preliminarmente e radicalmente esclusa dalla formulazione della disposizione, laddove questa la subordinerebbe all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale, che, invece, mancherebbe nella fattispecie civilistica di riferimento, in quanto in quest'ultima la fonte dell'obbligo sarebbe (non già legale giurisdizionale, ma esclusivamente) convenzionale («accordo delle parti», *cfr.*, per qualche riferimento alla tesi prospettata, Corte costituzionale, ord. n. 370 del 1999) — appare, sia pure in questa fase di mera deliberazione dell'oggetto del ricorso ai fini del giudizio di «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale, priva di fondamento: infatti, dalla lettura non atomistica del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 risulta inequivocabilmente che, fermo il potere, attribuito al giudice, di «determinazione» dell'assegno di divorzio alle condizioni e secondo i criteri ivi previsti, l'accordo delle parti esplica effetti unicamente per ciò che attiene alla sua «corresponsione» in unica soluzione (anziché periodicamente); sicché, il provvedimento giurisdizionale, che, per così dire, «recepisce» il predetto «accordo delle parti», presuppone, necessariamente e comunque, l'esercizio, da parte del giudice, del potere di controllo del contenuto dell'accordo medesimo, compreso, appunto, nel più ampio potere di «determinazione» dell'assegno (siffatta interpretazione risulta confermata dal più perspicuo testo, vigente, contenuto nel comma 8 dell'art. 5, introdotto dall'art. 10 della «novella» n. 74 del 1987, che assoggetta l'accordo sulla «corresponsione in unica soluzione» dell'assegno al controllo giurisdizionale di «equità»;

d) che, pertanto, la disposizione «applicabile» per la definizione del presente giudizio è certamente e soltanto quella della cui legittimità costituzionale si dubita;

Che la questione di costituzionalità appare anche «non manifestamente infondata», innanzitutto, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Che, a tal proposito, deve osservarsi quanto segue:

A) la *ratio* ispiratrice della prevista deducibilità, dal reddito complessivo del coniuge obbligato, degli «assegni periodici corrisposti al coniuge ... in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» (artt. 10, primo comma, lett. g, del d.P.R. n. 597 del 1973 e, ora, 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986) sta, come ritengono concordemente dottrina e giurisprudenza, nell'estraneità di tali oneri del contribuente alla produzione dei redditi di categoria, in quanto dallo stesso sostenuti per adempiere obblighi — di «mantenimento» del coniuge separato, o di «assistenza» dell'*ex*-coniuge — (imposti dalla legge,) e concretamente determinati da provvedimenti giurisdizionali (tali spese sono state anche definite «giuridicamente necessitate»); ed integra, al contempo, uno degli aspetti del carattere «personale» dell'I.R.P.E.F., espressiva, com'è, del rilievo assegnato dal legislatore tributario a siffatte esigenze familiari, in quanto proprie del «singolo» contribuente. Del resto, tale impostazione discende anche da alcune pronunce della stessa Corte costituzionale: questa, fin dalla sentenza n. 134 del 1982 — nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, secondo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958 (Approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette), «nella parte in cui limita(va), relativamente ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, la detrazione dal reddito per spese mediche, ospedaliere e per acquisto di medicinali» — ha sottolineato, tra l'altro, che «la detraibilità non è secondo Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino, chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva non meno pressanti di quelli della vita individuale»; che «il punto d'incontro e di contemperamento di tali esigenze varia a seconda dell'evoluzione economica, finanziaria e sociale del Paese e ... spetta al legislatore ordinario di determinarlo, tenendo conto di tutti i dati del problema» e che «ciò vale sia, in generale, per gli oneri deducibili e per le detrazioni soggettive d'imposta (quota esente, carichi di famiglia) ..., sia in particolare per quanto riguarda le spese mediche ...».

Ancora più specificamente, in relazione alla presente fattispecie, la Corte — nel dichiarare manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, ma in diversa fattispecie (e, cioè, «nella parte in cui non riconosce la detraibilità degli assegni destinati al mantenimento dei figli») — ha precisato, tra l'altro, che «non sussiste disparità di trattamento tributario tra l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento dei figli, in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto erogatore mentre l'altro rappresenta adempimento di un obbligo sancito dagli artt. 147 e 148 c.c. per i figli a carico dei genitori, che non viene meno a seguito di separazione legale o di divorzio» (ord. n. 950 del 1988): ha affermato, cioè, che la corresponsione dell'assegno periodico costituisce mera erogazione di reddito dal coniuge obbligato a quello beneficiario (per il quale questa erogazione rappre-

sentita, appunto — al fine di evitare «salti d'imposta» tra i due soggetti — «reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente»: *cf.* art. 47, comma 1, lett. *f*, del d.P.R. n. 597 del 1973 e, ora, 47, primo comma, lett. *i*, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Ed ancora, più recentemente, la stessa Corte (ord. n. 370 del 1999 cit.) — nel dichiarare manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. *h*, del d.P.R. n. 597 del 1973, «nella parte in cui consente la deduzione dal reddito imponibile degli importi per assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 cod. civ., solo se essi risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con esclusione di quelli prestati spontaneamente dal soggetto obbligato» — ha ribadito i predetti principi, precisando che «la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari, limitata alla misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria»;

B) nel sistema prefigurato dalla legge n. 898 del 1970 (art. 5, comma quarto, e, ora, commi sesto e ottavo) la «somministrazione periodica» dell'assegno di divorzio e la sua «corresponsione in unica soluzione» sono segnate dalla medesima funzione, che — come costantemente affermato da questa Corte, anche successivamente alla «novella» n. 74 del 1987 (*cf.*, e *pluribus*, sentt. nn. 11490 e 11492 del 1990, a s.u., 6468 e 7365 del 1998) — è esclusivamente «assistenziale» nei confronti dell'*ex-coniuge*, il quale «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» (così, ora, più chiaramente del testo previgente — «... il giudice, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione ...» — il sesto comma dell'art. 5): sicché, identico il «titolo» dell'obbligo civilistico (la legge ed il provvedimento giurisdizionale), identica la funzione (assistenziale), identica la prestazione (pagamento dell'assegno), identica la natura tributaria di quest'ultima (caratterizzata, come detto, dalla sua estraneità alla produzione dei redditi di categoria, ed anzi, dalla sua essenza di mera erogazione di reddito), l'unica differenza tra «somministrazione periodica» e «corresponsione in unica soluzione» dell'assegno di divorzio sta, dunque, nella facoltà di scelta della «forma» o «modalità» di adempimento dell'obbligo stesso, attribuita dal legislatore alla autonoma e convergente determinazione dei coniugi e, tuttavia, assoggettata anch'essa a controllo giurisdizionale (ora, di «equità» dell'accordo raggiunto). Parrebbe, pertanto, che «tutti gli elementi giuridicamente rilevanti delle fattispecie poste a raffronto ... siano riconducibili ad una *ratio* unitaria», e sia, quindi, «possibile censurare come discriminatoria la scelta diversificatrice del legislatore» (così, Corte costituzionale, sent. n. 197 del 2000, n. 2 del Considerato in diritto).

C) Come emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza costituzionale già ricordata, «spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta» (così, la sentenza n. 143 del 1982). E tuttavia, anche in siffatta, specifica materia, vale il principio, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del legislatore è vincolato al rispetto del generale limite della «razionalità», della «ragionevolezza», della «non arbitrarietà» della relativa scelta (*cf.* ordd. nn. 556 del 1987 e 948 del 1988; sent. n. 239 del 1993).

D) Sulla base delle considerazioni che precedono la denunciata «omissione» del legislatore tributario parrebbe al collegio affatto arbitraria: infatti — se si tiene conto delle identità esistenti tra i due istituti civilistici, e, soprattutto della identità della natura tributaria della prestazione, dianozi (*cf.*, *supra*, lett. *B*) poste in evidenza — la scelta del legislatore di differenziare il trattamento tributario della «somministrazione periodica» dell'assegno di divorzio, ammessa a deduzione dal reddito complessivo del coniuge obbligato, da quello della sua, «liquidazione *una tantum*», da ritenersi esclusa dalla deduzione stessa, quale ipotesi non prevista nell'elencazione «tassativa» dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, appare priva di qualsiasi ragionevole giustificazione, sia perché l'unico elemento diversificatore — che, come già detto, attiene esclusivamente alla modalità di adempimento del medesimo obbligo — non è tale da incidere in modo determinante sulle predette, sostanziali identità; sia perché il fondamento legislativo dell'onere in questione e lo specifico «titolo» giurisdizionale, che concretamente lo impone, garantiscono appieno le esigenze di certezza nell'individuazione degli oneri deducibili e di prevenzione da possibili evasioni d'imposta; sia, infine, perché essa finisce con il vanificare, presumibilmente, per gli evidenti svantaggi d'ordine tributario, un istituto previsto dalla legge e, quindi, la facoltà di scelta, sia pur limitata e controllata, attribuita ai coniugi divorziandi a tutela di loro legittimi interessi economico-patrimoniali. Sotto altro profilo, la predetta omissione del legislatore parrebbe vulnerare anche il principio costituzionale che impone pari trattamento giuridico dei soggetti che versano in situazioni eguali, in quanto la deducibilità, o non, dell'onere *de quo* dal reddito complessivo — dipendendo unicamente dalla scelta della modalità di adempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio — si risolve in discriminazione tributaria di soggetti (i coniugi divorziandi «obbligati») che si trovano nella medesima situazione giuridica, in quanto fondata su elemento (la mera modalità di adempimento del medesimo obbligo, appunto) privo di forza differenziatrice;

Che la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata anche con riferimento al principio della capacità contributiva: infatti — tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono; nonché del costante orientamento della Corte costituzionale, secondo cui il predetto principio deve intendersi come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici o presupposti concretamente rivelatori di ricchezza, e cioè come «idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta» (cfr., e pluribus, sent. n. 201 del 1975) — è sufficiente ribadire che, come la «somministrazione periodica», così anche la «liquidazione una tantum» dell'assegno di divorzio costituisce mera erogazione di reddito da parte del coniuge obbligato a quello beneficiario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, legge n. 87 del 1953;

Solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma lett. g) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (nel testo sostituito dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977 n. 114) — in relazione all'art. 5, quarto comma, terza proposizione, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, laddove dispone che «su accordo delle parti la corresponsione [dell'assegno di divorzio] può avvenire in un'unica soluzione» — nella parte in cui non prevede che dal reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'I.R.P.E.F. si deduce l'assegno corrisposto al coniuge in un'unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria, per assunta violazione degli artt. 3 primo comma e 53 primo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: CANTILLO

Il relatore: DI PALMA

00C1432

N. 823

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Lombardoni Severino ed altro*

Processo penale - Costituzione di parte civile - Necessità di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Impossibilità per il difensore di certificare la genuinità della sottoscrizione dell'avente diritto - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di proposizione in sede civile dell'azione per il risarcimento del danno.

- Cod. proc. pen., comb. disp. degli artt. 76, 122 e 100.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

PREMESSO IN FATTO

Con una prima *vocatio in iudicio* per l'udienza dell'8 gennaio 1997 i signori Lombardoni Severino ed altri venivano chiamati a giudizio, per numerosi reati ricompresi negli artt. 171 e segg. legge 22 aprile 1941, n. 633, (e successive modifiche ed integrazioni di cui ai provvedimenti: legge 29 luglio 1981, n. 406; legge 20 luglio 1985 n. 400; d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, conv. in legge 27 marzo 1987, n. 121; d.lgs 16 novembre 1994, n. 685; d.lgs 15 marzo 1996, n. 204; d.lgs 16 novembre 1994, n. 685).

Una delle parti offese, la S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. Luciano Villeveille Bideri dichiarava di volersi costituire parte civile nei confronti di tutti gli imputati, e nominava quindi quali propri procuratori disgiuntamente gli avvocati Salvatore Pastore e Davide Paleologo.

All'udienza dell'8 gennaio 1997 l'avvocato Pastore depositava l'atto di costituzione di parte civile firmato dal medesimo.

Seguiva immediatamente in calce e sullo stesso foglio uso bollo, la nomina ai sensi degli artt. 100 e 102 c.p.p. da parte del citato presidente della S.I.A.E. degli indicati avvocati quali procuratori e difensori dell'ente. L'atto era firmato dal sig. Luciano Villeveille Bideri, con dichiarazione di autentica di firma fatta dall'avv. Salvatore Pastore.

I N D I R I T T O

1. — A seguito di alcuni rinvii del procedimento causati dal cambio del magistrato giudicante e dalla necessità di regolarizzare la citazione dell'imputato Lombardoni e di una parte civile (FIMI), la questione inerente la costituzione della parte civile veniva esaminata all'udienza del 5 ottobre 1998, durante la quale vari avvocati difensori degli imputati chiedevano che venisse dichiarata l'inammissibilità di tale costituzione, prevalentemente sotto il profilo della violazione dell'art. 122, primo comma, c.p.p. in quanto: «quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata».

Osservavano inoltre che l'avvocato non ha assolutamente un potere generale di certificazione dell'autografia di qualsivoglia sottoscrizione (come spetta invece ad alcuni pubblici ufficiali o ai notai). Al contrario è la legge che conferisce al difensore, in casi ben delimitati ed eccezionali, tale potere di certificazione; questo avviene ad esempio sia in sede civile che penale nella nomina di difensore di fiducia e conseguente *mandato ad litem*, con formula di autenticazione posta in calce o a margine dell'atto.

Ma cosa ben diversa è da un lato una *procura ad actum* quale l'esercizio del diritto personalissimo di richiedere in sede penale il risarcimento dei danni patiti, e dall'altro la *procura ad litem o ad processum* e cioè la nomina di un avvocato quale proprio patrocinatore.

Mentre nel secondo caso — *procura ad litem* — si ricade certamente nel sopracitato potere certificatorio dell'avvocato, il primo — *procura ad actum* — non appare invece ricompreso in alcuna previsione normativa che estenda eccezionalmente tale potere al patrocinatore.

Anzi proprio il citato art. 122 c.p.p. richiede espressamente ed a pena di inammissibilità, che la «*procura ad actum*» (cioè l'esercizio del diritto personalissimo di richiedere in sede penale il risarcimento dei danni patiti) sia rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice accoglieva le tesi dei difensori degli imputati, ed all'udienza del 29 giugno 1999, dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile presentata dall'avvocato Salvatore Pastore per conto del legale rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

2. — In aggiunta a quanto sopra, sembra a questo giudice opportuno, al fine di mettere a fuoco l'intera problematica che si vuole sottoporre al vaglio di codesta Corte costituzionale, richiamare i principi dettati dal codice di rito in ordine alla costituzione di parte civile.

L'art. 74 c.p.p. dispone che: «L'azione civile ... può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ...» e l'art. 76 completa: «L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile».

Il senso delle parole risulta chiarissimo: colui che ha subito un danno da reato può scegliere di esercitare azione civile anche in sede penale (oltreché ovviamente in sede civile), ed a tal fine può costituirsi parte civile sia personalmente, sia nominando un suo procuratore speciale.

È del tutto evidente che questo procuratore speciale non c'entra nulla con l'avvocato patrocinatore che potrà e dovrà essere successivamente nominato. E questo procuratore speciale trarrà i suoi poteri di rappresentanza — a norma esplicita del citato art. 122 c.p.p. — da un atto pubblico o da un scrittura privata autenticata (da soggetti a ciò demandati in via generale dalla legge).

Per «parte civile» quindi si potrà d'ora in poi intendere sia il soggetto direttamente danneggiato dal reato, sia il suo procuratore speciale (per fare un parallelo è come se il venditore di un immobile intervenisse agli atti di alienazione personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, che nessuno dubita debba essere munito di procura notarile).

Se il problema viene impostato nel modo sopra esposto, la lettura dell'art. 100 c.p.p. non può creare confusioni o dubbi. L'esercizio dell'azione civile è ovviamente momento logicamente e cronologicamente successivo alla titolarità del diritto al ristoro dai danni subiti, che ne è prodromo necessario.

Quindi quando l'art. 100 c.p.p. indicato recita: «La parte civile, ... ecc. ... stanno in giudizio col Ministero di un difensore munito di procura speciale» questa figura non può essere confusa col procuratore speciale *ad actum* esaminato più sopra. Sarà, come in moltissimi altri casi previsti dal codice di rito, un avvocato che per compiere quel determinato ufficio processuale dev'essere munito di procura speciale, come ad esempio i difensori che vogliono richiedere l'applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p. Sarà quindi un tipico *procurator ad litem*.

Ed ecco allora che pure in questa delicata materia, il secondo comma, art. 100 c.p.p. autorizza il difensore alla certificazione dell'autografia della firma del suo patrocinato, a condizione che la *procura ad litem* sia apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile.

Alla luce di quanto sopra, e per fare un esempio chiarificante, si potrebbe bene ipotizzare una parte lesa residente all'estero, che con atto con sua sottoscrizione autenticata da notaio, nomini suo procuratore speciale *ad actum* una persona di sua fiducia (es. suo fratello). Questa sarà autorizzata a costituirsi parte civile, e potrà farlo personalmente in udienza, oppure attraverso i meccanismi sopra esaminati.

È noto come l'interpretazione normativa sopra condotta sia stata confermata più volte dalla Corte di cassazione (cfr. tra tutte Cass. pen. sez. 4^a, 13 settembre 1994, n. 9849, Sozzo ed altri; Cass. pen. sez. 5^a, 5 aprile 1995 n. 3769, Prati), anche a sezioni unite con la sent. 23 settembre 1993, n. 8650, Depaoli.

3. — All'udienza di rinvio del 24 settembre 1999 la difesa della S.I.A.E. chiedeva le revoca dell'ordinanza di inammissibilità di costituzione di parte civile, e suggeriva contestuale eccezione di illegittimità costituzionale con motivazioni che appaiono interessanti e condivisibili.

Naturalmente non vi era spazio per un ulteriore esame della costituzione di parte civile, già necessitatamente dichiarata inammissibile, ma questo giudice ritiene importante sottoporre al vaglio di codesta Corte costituzionale la soluzione data al problema dal combinato disposto delle norme già ampiamente esaminate.

In effetti l'interpretazione come sopra ampiamente illustrata appare confliggere con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per alcuni importanti motivi.

È fuori di dubbio che il danneggiato da un reato abbia diritto di risarcimento dei danni patiti, a norma degli artt. 185 e segg. codice penale e degli artt. 2043 e segg. codice civile. La determinazione e quantificazione dei danni appare materia prevalentemente demandata al giudice civile, anche se in forza degli artt. 538 e segg. c.p.p. il giudice penale ben può decidere sulla domanda di risarcimento del danno, se le prove acquisite ne consentono la liquidazione.

La parte offesa potrà quindi scegliere se portare le sue pretese risarcitorie nel processo penale, oppure intentare causa civile contro il danneggiante. In tal caso, e salvo per materie particolari, dovrà stare in giudizio a mezzo di un avvocato o patrocinatore (art. 82 c.p.c.) con le forme di cui all'art. 83 c.p.c. Tale norma prevede che la *procura ad litem* sia conferita per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; ma prevede anche che ove apposta in calce o a margine di specifici atti, idonei ad identificare con assoluta precisione il procedimento instaurato, l'autografia della sottoscrizione possa essere certificata dal difensore.

Nessuna disposizione di legge richiede invece che la parte debba presentarsi personalmente al momento della costituzione in giudizio, né che in sua mancanza debba conferire alcuna procura notarile o simile, per l'esercizio dei suoi diritti. Gli atti processuali sono infatti sottoscritti dal suo difensore, *ex art.* 125, primo comma c.p.c.

Orbene non v'è chi non veda che qualora l'avente diritto decida di scegliere il processo penale per far valere i medesimi diritti risarcitori, questo fatto costituisca una semplice trasposizione dell'azione civile nel procedimento penale. Anche il *nomen iuris*: azione civile e costituzione di parte civile, certifica di questo trasferimento di azione.

Alla luce di quanto sopra, non si comprende come mai a fronte di uguale esercizio di medesimo diritto risarcitorio nell'un caso — procedimento penale — occorra che la parte o compaia personalmente, oppure nomini un «procuratore speciale», con formalità onerose e prescritte a pena di inammissibilità; mentre nell'altro caso — procedimento civile — di identica valenza, sostanza e portata egli possa sia non comparire all'udienza, sia farsi

rappresentare e difendere in giudizio da un avvocato che potrà certificare della genuinità della sottoscrizione del cliente apposta in calce o a lato della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione (art. 83 terzo comma c.p.c.).

4. — In conclusione appare incostituzionale il combinato disposto degli artt. 76, 122 e 100 c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove si prevede che la «procura speciale per la costituzione di parte civile» debba essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata» senza dare possibilità al difensore di certificare la genuinità della sottoscrizione dell'avente diritto, quando apposta in calce o a lato di un medesimo atto contenente sia la *procura ad actum* — nomina di un procuratore che si costituisca parte civile in nome e per conto del rappresentato, sia il conferimento della *procura ad litem* al difensore stesso, in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di un diritto risarcitorio, dipendentemente se lo facciano valere in sede civile o in sede penale, o per la medesima parte lesa, ove per il ristoro dallo stesso atto illecito patito adisca il giudice civile oppure quello penale.

Oltretutto tra le ragioni preminenti dell'esistenza stessa della giustizia, c'è indubbiamente la tutela delle vittime dei reati: che però in sede penale — spesso processualmente la più celere ed incisiva — trovano così maggiori oneri e difficoltà per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

5. — Potrebbe esservi anche un profilo di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 24 primo comma, della Costituzione: in effetti i maggiori oneri imposti dalle norme di procedura penale esaminate — obbligo di comparire personalmente all'udienza, o, in alternativa, di nominare un procuratore speciale mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata — nei confronti di quelle civilistiche, appaiono limitare ingiustificatamente il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, che il danneggiato troverebbe se invece di adire il giudice civile scegliesse di adire il giudice penale mediante costituzione di parte civile.

Difatti anche se la vittima di un delitto volesse evitare il problema del conferimento della *procura ad actum* con atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentandosi personalmente all'udienza per costituirsi parte civile, questo non sarebbe privo di conseguenze per lui negative. Infatti egli si vedrebbe in tal modo escluso dalla possibilità di presentare proprie liste testimoniali, ai sensi degli artt. 468 e 567 c.p.p.

La persona offesa da un reato è sicuramente testimone nel processo, ma diventa «parte processuale» solo se e quando si costituisca parte civile.

Ma può presentare richiesta di esame di propri testimoni esclusivamente sino a sette (art. 468 c.p.p.) o due (art. 567 c.p.p.) giorni prima della data fissata per il dibattimento. Ne consegue che se si costituisce parte civile in via personale al dibattimento, non potrà presentare liste testimoniali.

6. — La soluzione della questione di legittimità delle norme citate appare *in re ipsa* di assoluta rilevanza nel presente procedimento.

Effettivamente la presenza di una «parte processuale» quale uno dei principali danneggiati dai reati ascritti agli imputati, la sua possibilità di introdurre elementi di giudizio pregnanti e significativi, nonché di vedere eventualmente soddisfatte le pretese risarcitorie, senza dover ricorrere ad altro defatigante giudizio civile, sembrano elementi di importanza assoluta, e tali da far considerare la questione di necessaria risoluzione preliminare da parte di codesta Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale come sopra descritta, inerente il combinato disposto degli artt. 76, 122 e 100 c.p.p.;

Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Dà atto che della presente ordinanza è stata data integrale lettura alle parti processuali presenti all'udienza del 29 novembre 1999, e fa parte integrante del verbale d'udienza.

Milano, addì 29 novembre 1999.

Il giudice: SIMI DE BURGIS

N. 824

*Ordinanza emessa il 18 luglio 2000 dal tribunale di Nuoro
nel procedimento penale a carico di Crisponi Francesco Achille ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio, in particolare nella formazione della prova nel processo penale - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
- Costituzione, art. 111, commi secondo, terzo e quarto (come introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 69/1997 mod. 16 a carico di Crisponi Francesco Achille, Deiana Antonio, Deiana Ottavio, Desogus Maria Agostina, Arru Francesco, Usai Susanna, Rao Beniur, Deiana Giovanni, Biccione Salvatore, Balia Luigi, Deiana Francesco, Chierroni Sergio e Frogheri Pasquale, imputati generalizzati in atti, chiamati a rispondere a vario titolo dei delitti di peculato, falso ideologico e materiale in atto pubblico, truffa aggravata, abuso d'ufficio, turbativa della libertà degli incanti, corruzione ed altro;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 giugno 2000;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso dell'istruttoria dibattimentale relativa al procedimento in epigrafe indicato veniva chiamato a deporre, su richiesta dell'organo requirente, Parodo Elio, indagato di reato connesso, la cui posizione, come emerge dalla lista testimoniale depositata dal p.m, risulta essere stata archiviata. Lo stesso, assistito dal difensore di fiducia, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. A questo punto il p.m. chiedeva, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., di potere contestare al Parodo il contenuto delle dichiarazioni da costui rese in presenza del difensore nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona indagata; i difensori degli imputati si opponevano a tale richiesta, richiamandosi al testo novellato dell'art. 111 della Costituzione e alla relativa disciplina transitoria.

La posizione assunta dalla difesa ha indotto il presente collegio ad una riflessione in ordine alla compatibilità dell'art. 513/2 c.p.p., nella portata precettiva scaturita dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, con i principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, determinandolo a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma processuale nei termini che seguono.

Infatti, secondo quanto statuito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 2000 n. 35, i principi di cui all'art. 111 della Costituzione si applicano a tutti i procedimenti penali in corso, senza alcuna limitazione sia in ordine alla fase del processo che al grado di giudizio, fatte salve le regole espressamente previste nella norma citata, che non risultano, peraltro, applicabili al caso di specie.

In ordine alla rilevanza di tale questione ai fini della definizione del processo, si ritiene, alla luce di quanto risulta dall'esposizione introduttiva del p.m. nonché dalla lista testimoniale depositata dallo stesso in ordine alle circostanze fattuali sulle quali il Parodo dovrebbe deporre, che l'audizione di quest'ultimo, o comunque l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso delle indagini preliminari, sia potenzialmente idonea ad introdurre elementi probatori utili ai fini della decisione; si consideri a tal riguardo che, all'epoca dei fatti per cui si procede, il Parodo rivestiva il ruolo di diretto responsabile di un ufficio coinvolto nella presente vicenda giudiziaria (Centro provinciale antinsetti di Nuoro), e che in tale veste è stato chiamato a deporre in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni per regolare esecuzione, da lui apparentemente apposte, su alcune fatture descritte analiticamente in taluni capi d'imputazione.

Osserva, inoltre, il collegio che non risultano elementi da cui desumere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111, comma quinto, della Costituzione per l'acquisizione al dibattimento, con il meccanismo di cui all'art. 513, secondo comma, c.p.p., come delineato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, delle dichiarazioni rese dal Parodo in sede d'indagine, vale a dire per la formazione della prova in deroga al principio del contraddittorio, ovvero consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva o provata condotta illecita.

Riguardo all'ulteriore requisito previsto dall'art. 23, legge n. 87/1953, si ritiene che la questione di legittimità prospettata sia non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

Il meccanismo delle contestazioni, così come introdotto dalla sentenza 361/1998 della Corte costituzionale che è intervenuta sull'art. 513, secondo comma, comporterebbe l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente valutazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni «rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», in palese violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dall'art. 111/4 della Costituzione.

Infatti, assurgerebbero a rango di prova dichiarazioni assunte al di fuori della dialettica delle parti e come tali sottratte al controesame della difesa, in netto contrasto anche con quanto sancito dall'art. 111/3 della Costituzione, che prevede la facoltà della persona accusata di un reato di interrogare o di far interrogare, davanti al giudice, le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Quest'ultimo principio non trova adeguata tutela nella possibilità da parte della difesa di rivolgere a sua volta contestazioni al dichiarante, in quanto, qualora questi si avvalga della facoltà di non rispondere, dette contestazioni sono destinate a rimanere senza risposta, con impossibilità da parte del difensore di evidenziare eventuali contraddizioni o lacune o addirittura falsità presenti nelle medesime dichiarazioni.

P. Q. M.

Letto e applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513/2, così come integrato dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale, per violazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 111 della Costituzione, così come introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nuoro, addì 18 luglio 2000.

Il Presidente: MELONI

01C0002

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651575/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

